

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **256/1985** (ECLI:IT:COST:1985:256)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **25/10/1985**

Deposito del **04/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11131**

Atti decisi:

N. 256

ORDINANZA 25 OTTOBRE 1985

Deposito in cancelleria: 4 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 267 bis del 13 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ("Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie") promossi con due

ordinanze emesse entrambe il 15 dicembre 1981 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Bagnoli Riccardo e De Francesco Domenico ed altro, iscritte ai nn. 230 e 231 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che detta questione, relativa alla c.d. ultrattività delle norme penali finanziarie, è stata da questa Corte costituzionale dichiarata non fondata con sentenze nn. 164 del 1974 e 6 del 1978 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 279 del 1974; 89, 182 e 245 del 1975; 62 e 231 del 1976; 134 e 158 del 1977; 166 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.